

Repertorio numero 16.682

Raccolta numero 12.310

ADEGUAMENTO STATUTARIO**AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA FONDAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattordici del mese di maggio

(14 maggio 2024)

alle ore diciassette e minuti trenta,

in Torino, nel mio studio in corso Duca degli Abruzzi 18.

Innanzi a me dottor Carlo Alberto MARCOZ, Notaio con residenza in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

sono presenti:

- **RUGGERI Bernardo**, nato a Manoppello (PE) il giorno 22 febbraio 1951 e residente in Torino, via Giacosa 21bis, codice fiscale RGG BNR 51B22 E892V, di cittadinanza italiana;

- **D'AGOSTINO Filomena**, nata a Genova il giorno 4 aprile 1955 e residente in Torino, via Giacosa 21bis, codice fiscale DGS FMN 55D44 D969U, di cittadinanza italiana;

nella loro qualità di unici Promotori e, rispettivamente, Segretario e Presidente del

"COMITATO RUDI ONLUS"

con sede in Torino, via Giacosa 21bis, codice fiscale 97638210019, iscritto all'Anagrafe delle Onlus dell'Agenzia delle Entrate - Regione Piemonte al numero 76036044400-1 in data 12 dicembre 2005;

comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi chiedono di ricevere il presente atto portante quanto segue.

PREMESSO CHE

- i comparenti nelle dette qualità, ai sensi dell'articolo 42-bis del codice civile e dell'articolo 22 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, in data 29 aprile 2024 hanno deliberato di trasformare il "COMITATO RUDI ONLUS" in Fondazione, con efficacia dall'iscrizione al RUNTS, tenuto conto dell'assenza di creditori, dell'assenza di preesistente personalità giuridica e dell'assenza di iscrizione al Registro delle Imprese, come risulta dall'atto a mio rogito in medesima data, repertorio numero 16642/12287, registrato a Torino DPI il 29 aprile 2024 al numero 19215;

- in medesima data è stata depositata presso il RUNTS la relativa pratica con codice 1363740, protocollata con il numero 0018623;

- in data 6 maggio 2024 il RUNTS ha richiesto, ai fini dell'iscrizione, l'aggiornamento dello Statuto della Fondazione, con particolare riferimento alla denominazione in quanto ente filantropico, che deve contenere esclusivamente l'indicazione di ente filantropico;

- che pertanto i comparenti nella detta qualità intendono modificare la denominazione della Fondazione in "FONDAZIONE RUDI GoFAR Ente filantropico", in forma abbreviata "GoFAR Ente filantropico";

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, convengono e stipulano quanto segue.

I signori RUGGERI Bernardo e D'AGOSTINO Filomena, nelle loro sopraccitate qualità, convengono di modificare, a seguito della richiesta del RUNTS di cui in premessa, la denominazione sociale della Fondazione in cui il Comitato ha deliberato la trasformazione in "**FONDAZIONE RUDI GoFAR Ente filantropico**", in forma abbreviata "GoFAR Ente Filantropico" e conseguente richiedono di allegare al presente lo Statuto aggiornato che, debitamente sottoscritto dai comparenti e da me Nota-

Registrato a Torino DP I
il 20 maggio 2024
al n. 22691 serie 1T
Esente

io, si allega al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";

fermo e immutato tutto il resto come convenuto nel citato atto a mio rogito in data 29 aprile 2024, repertorio numero 16642/12287.

Gli stessi confermano l'incarico a me Notaio a presentare al RUNTS la documentazione integrativa dell'istanza di iscrizione e di riconoscimento della personalità giuridica, comprensiva dello Statuto come sopra aggiornato.

Il presente atto è esente da imposta di registro e di bollo in quanto avente scopo di adeguamento a disposizioni normative in materia di enti del terzo settore.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alle parti, le quali da me interpellate lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà ed in conferma con me lo sottoscrivono alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Scritto a mano e a macchina da me e da persona di mia fiducia su un foglio, per tre pagine fin qui.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Filomena D'AGOSTINO

Bernardo RUGGERI

Carlo Alberto MARCOZ Notaio

FONDAZIONE RUDI GoFAR

Ente filantropico

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita una Fondazione di Terzo Settore denominata: "**FONDAZIONE RUDI GoFAR Ente Filantropico**". La Fondazione può fare uso della denominazione in forma abbreviata "GoFAR Ente filantropico".

La Fondazione persegue, a livello nazionale ed internazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore.

Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è utilizzata la denominazione "GoFAR Ente filantropico".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico delle fondazioni di Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Cod. Civ.

La Fondazione non ha finalità lucrative soggettive e non può distribuire utili né avanzi di gestione, neppure in caso di scioglimento. Essa è costituita con durata illimitata per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale così come declinate dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

La Fondazione ha sede in Torino.

Art. 2 - Scopi e attività

La Fondazione si propone lo scopo principale di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno delle seguenti attività di interesse generale come definite dall'art. 5 del Codice del terzo settore a vantaggio dei soggetti affetti dall'Atassia di Friedreich.

Inoltre, a detto scopo, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse; con lo scopo di compiere azioni finalizzate alla solidarietà economica, civile e culturale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di tutti i soggetti affetti dall'Atassia di Friedreich.

La Fondazione in particolare intende erogare denaro, beni o servizi per:

- a) la ricerca scientifica per la cura dell'Atassia di Friedreich;
- b) diffondere la conoscenza delle attività di studio e di ricerca sull'Atassia di Friedreich che vengono svolte in campo nazionale ed internazionale;
- c) facilitare gli scambi di informazione scientifica a livello nazionale ed internazionale, patrocinando ed organizzando convegni e congressi, sollecitando l'intervento anche finanziario e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni società e privati cittadini e divulgando le conoscenze relative all'Atassia di Friedreich, sottolineandone la loro importanza sociale;
- d) svolgere opera di informativa tra le persone colpite dall'Atassia di Friedreich e di sensibilizzazione della popolazione tutta, degli enti pubblici e privati con ogni mezzo

di comunicazione e pubblicazioni, anche per via telematica, sulle problematiche relative all'Atassia di Friedreich, sottolineando il carattere di malattia rara e le possibilità di cura;

e) promuovere, finanziare e supportare la diagnosi, la ricerca, le cure ed i possibili trattamenti;

f) promuovere la collaborazione con altri gruppi e associazioni di volontariato sia nazionali che esteri per quanto riguarda la ricerca scientifica sull'Atassia di Friedreich;

g) promuovere la formazione di gruppi di ricerca incoraggiando un sempre maggior numero di ricercatori ad indirizzare la loro attività allo studio dell'Atassia di Friedreich;

h) incentivare e realizzare l'attività di volontariato senza fini di lucro;

i) collaborare con altre associazioni, enti, istituti ed organismi in Italia ed all'estero. Alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 117/2017 la Fondazione potrà svolgere anche attività diverse e di raccolta fondi, anche continuative, così come definite dagli articoli di legge richiamati.

La Fondazione potrà altresì svolgere ogni attività patrimoniale, economica o di gestione utile o necessaria alla realizzazione dei suoi fini, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 2bis – Mezzi per lo svolgimento delle attività

Per il perseguimento dei suoi scopi e lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può, a titolo esemplificativo:

a) amministrare il proprio patrimonio al fine di mantenerlo ed accrescerlo a sostegno delle erogazioni;

b) promuovere attività di raccolta fondi, occasionali o svolte in forma organizzata e continuativa;

c) ricevere contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari;

d) partecipare a bandi pubblici o privati per la raccolta di risorse per sostenere o promuovere le proprie progettualità;

e) acquistare la proprietà o altro diritto reale su beni mobili e immobili;

f) stipulare accordi e convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività ed avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione delle attività;

g) realizzare ricerche e promuovere o sostenere pubblicazioni di particolare interesse scientifico e sociale;

h) organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un rapporto costruttivo e duraturo tra la Fondazione medesima ed i suoi interlocutori;

i) partecipare ad altri enti del Terzo settore o enti senza fine di lucro, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quello della Fondazione, che potrà anche concorrere, qualora lo ritenga opportuno, alla costituzione dei predetti organismi;

l) promuovere la costituzione di imprese sociali o la partecipazione ad imprese sociali;

m) concludere accordi con la Pubblica amministrazione, nelle forme consentite dalla normativa vigente;

n) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 2ter Principi di gestione della Fondazione

Ai fini di cui all'art. 38, comma 1, del Codice del Terzo settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un documento di indirizzo;

b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività del programma annuale; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione, composto da liquidità e titoli, crediti, immobili e beni mobili. Il patrimonio potrà essere incrementato:

- dalla parte di rendite non utilizzata in conformità alle delibere del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione dei bilanci annuali;

- da eventuali ulteriori apporti, anche costituenti elargizioni o contributi - di danaro, titoli, crediti, beni immobili o mobili - a qualunque titolo e con tale destinazione pervenuti.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ne è vietata la distribuzione, anche indiretta, sia durante la vita che al momento dello scioglimento dell'Ente.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 4 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La Fondazione potrà costituire, anche recependo mandati di terzi, per esempio in sede testamentaria o di incorporazione di altre fondazioni o enti del terzo settore, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Art. 5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

• dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

• da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

• da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

• dai contributi in qualsiasi forma concessi;

• dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, connesse e di raccolta fondi.

Le rendite, i proventi e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 - Bilancio e trasparenza

Bilancio e contabilità

La Fondazione tiene il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del Codice civile applicabili.

La Fondazione redige e deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio di esercizio redatto in conformità alle linee guida tempo per tempo vigenti.

Il bilancio deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo – su proposta del Presidente - deve essere adottato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il bilancio consuntivo, anche questa volta su proposta del Presidente – deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Sia per il consuntivo che per il preventivo il progetto di bilancio redatto dal Presidente è messo a disposizione dell'Organo di controllo almeno 15 giorni prima della data fissata per le relative deliberazioni affinché il citato Organo di controllo possa formulare le sue osservazioni e rendere, per il bilancio consuntivo, la relazione prescritta dalla legge.

Bilancio sociale

La Fondazione adotta un bilancio sociale secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Il bilancio sociale è pubblicato nel sito internet della Fondazione o mediante altri mezzi di comunicazione.

Il bilancio sociale, fra l'altro, dà atto del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Trasparenza

La Fondazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet il bilancio, compreso il bilancio sociale, e gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio di amministrazione e ai componenti dell'Organo di controllo.

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1) i Fondatori
- 2) il Presidente
- 3) il Consiglio di Amministrazione
- 4) l'Organo di controllo e di revisione legale dei conti.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato nel proprio seno dal Consiglio di Amministrazione e lo presiede. Dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Presidente dirige e coordina le attività della Fondazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; presenta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il bilancio annuale preventivo e consuntivo; ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio, con tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione, compreso quello di nominare procuratori determinandone le specifiche attribuzioni.

Il Presidente nei casi di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti devono essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

Il Consiglio di Amministrazione può scegliere altresì tra i suoi componenti un Vice-presidente che dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, a vita ed eventualmente elettivi, non inferiore a due e non superiore a sette.

a) Consiglieri a vita

Sono Consiglieri a vita i Fondatori e successivamente i successori da loro designati. In caso di cessazione per qualunque ragione dalla carica (morte, dimissioni o altra causa), essi hanno diritto di nominare ciascuno il proprio successore nel Consiglio, il quale è Consigliere a vita.

Ciascun Consigliere a vita, qualora non ritenga di poter assolvere la propria funzione, può altresì nominare, per ogni triennio, un sostituto temporaneo, fatto salvo il diritto di designazione del proprio successore ai sensi del comma precedente.

La nomina del successore a vita o del sostituto temporaneo di un Consigliere a vita dovrà, peraltro, essere approvata dai Consiglieri a vita in carica con deliberazione a maggioranza semplice.

Qualora un Consigliere a vita cessi dalla carica per qualunque ragione senza avere provveduto alla scelta del proprio successore, provvederanno in sua vece, con voto a maggioranza semplice, i Consiglieri a vita in carica.

b) Consiglieri elettivi

I Consiglieri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Vengono nominati dai Fondatori. Qualora un Consigliere elettivo decada dalla sua carica per qualunque ragione prima della scadenza del mandato, può essere cooptato al suo posto dal Consiglio di Amministrazione un nuovo Consigliere elettivo, destinato a rimanere in carica per il tempo residuo del mandato dei Consiglieri elettivi in carica.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno. Dovrà altresì essere convocato qualora ciò venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve pervenire ai Consiglieri per lettera raccomandata o posta elettronica che garantisca prova dell'avvenuta ricezione da inviarsi a cura del presidente almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione o, in caso d'urgenza, per telegramma o per posta elettronica che garantisca prova dell'avvenuta ricezione almeno un giorno prima.

Fatta salva la maggioranza qualificata prevista per le modifiche statutarie e dall'art. 21, il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono trascritte su apposito libro: ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel

luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della adunanza.

Con regolamento da adottarsi a maggioranza il Consiglio di amministrazione potrà delegare stabilmente ad un Comitato esecutivo più ristretto, presieduto dal Presidente, la gestione ordinaria delle attività della Fondazione ed il monitoraggio dei risultati conseguiti.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

Poteri

Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per l'amministrazione e il funzionamento della Fondazione. Il Consiglio, tenuto conto delle possibilità del bilancio, determina il piano di attività, nel rispetto degli scopi della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- sceglie tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente come da art. 8 dello Statuto;
- può nominare il Direttore della Fondazione e stabilirne i compiti;
- gestisce i rapporti con il personale della Fondazione;
- approva entro il 31 ottobre il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo, sempre che particolari necessità non ne impongano il rinvio al 30 giugno. Il bilancio consuntivo dovrà contenere una situazione patrimoniale e un conto dei profitti e delle perdite, distinguendo tra attività istituzionali e attività connesse, e dovrà essere redatto secondo i modelli man mano suggeriti per gli ETS;
- delibera le modifiche dello Statuto a norma dell'art. 16;
- partecipa, con la propria deliberazione, al procedimento di decisione circa la destinazione del patrimonio della Fondazione, a norma dell'art. 21;
- delibera l'accettazione delle donazioni, dei contributi e dei lasciti.

Il Consiglio d'Amministrazione può, con propria deliberazione a contenuto regolamentare, istituire il Comitato esecutivo per l'esercizio delle funzioni stabilite all'ultimo comma dell'articolo 10. E' demandata a tale regolamento anche l'indicazione del numero dei membri del Consiglio che possono essere chiamati a partecipare al Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo si riunisce su iniziativa del Presidente ed è convocato senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia la prova di ricezione, inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 12 - Fondatori

Sono Fondatori a vita i signori:

- RUGGERI Bernardo, nato a Manoppello (PE) il 22 febbraio 1951;
- D'AGOSTINO Filomena, nata a Genova il 4 aprile 1955.

In caso di cessazione per qualunque ragione dalla carica (morte, dimissioni o altra causa), essi hanno diritto di nominare ciascuno il proprio successore, il quale è Fondatore a vita.

Ciascun Fondatore, qualora non ritenga di poter assolvere la propria funzione, può altresì nominare, per ogni triennio, un sostituto temporaneo, fatto salvo il diritto di designazione del proprio successore ai sensi del comma precedente.

La nomina del successore a vita o del sostituto temporaneo di un Fondatore dovrà, peraltro, essere approvata dall'altro Fondatore.

Qualora un Fondatore cessi dalla carica per qualunque ragione senza avere provveduto alla scelta del proprio successore, provvederà in sua vece, il Fondatore in

carica.

Art. 13 - Fondatori - Riunioni

I Fondatori si riuniscono su richiesta di uno di loro, il quale convoca la riunione con ragionevole preavviso qualora necessario.

I Fondatori decidono sulle materie di loro competenza con il consenso unanime.

Art. 14 - Fondatori - Competenze

I Fondatori provvedono all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, nominando, anche fuori dal proprio ambito, i Consiglieri elettivi, secondo quanto disposto dall'art. 9.

Ai Fondatori compete altresì la nomina dei componenti dell'Organo di controllo della Fondazione.

Art. 15 - Organo di controllo e di revisione legale dei conti

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora siano superati i limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, esercita anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida ministeriali.

L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dai Fondatori.

I membri dell'Organo di controllo sono eletti dai Fondatori fra gli iscritti al registro dei revisori legali.

L'Organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e alle riunioni dei Fondatori.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Gli accertamenti eseguiti dall'Organo di controllo sono riportati in un apposito libro verbale.

Qualora siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo settore, le funzioni di revisione contabile sono affidate ad un organo monocratico in possesso dei requisiti di cui al comma 6, diverso dal titolare o dai titolari dell'Organo di controllo, o ad una società di revisione, individuati dai Fondatori. Al Revisore contabile o alla società all'uopo designata, saranno attribuiti gli emolumenti nella misura minima di legge.

Art. 16 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con il necessario voto favorevole dei Consiglieri a vita.

Art. 17 - Remunerazione degli incarichi

Gli incarichi di Presidente, di componenti del Consiglio di amministrazione, di sindaco unico-revisore, di membri dell'Organo di controllo e di Direttore della Fondazione possono essere a titolo gratuito o retribuiti nella misura prevista dall'atto di nomina e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 18 - Volontariato

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai

sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore.

Nel caso in cui i volontari svolgano la loro attività in modo non occasionale, la Fondazione è tenuta a registrarli in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione. È ammissibile il rimborso autocertificato di cui all'art. 17, c.4 del Codice del Terzo settore, nei casi stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali la Fondazione tiene un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

La Fondazione assicura tutti i volontari che operano nella Fondazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 19 - Lavoro nella Fondazione

I lavoratori dipendenti della Fondazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo individuato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs. N. 117/2017, anche con riguardo alle differenze retributive.

Art. 20 - Avanzi di gestione e assenza dello scopo di lucro

La Fondazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Art. 21 - Interventi straordinari. Perdita della qualifica o scioglimento volontario

1. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione sia impossibilitato a funzionare per mancanza del numero minimo di membri, occorrendo anche su segnalazione dell'Organo di controllo, spetterà al membro più anziano appartenente alla famiglia di Bernardo Ruggeri (intendendosi per membri appartenenti alla famiglia i parenti dello stesso in linea retta o collaterale fino al quarto grado) , procedere alla ricostituzione del predetto numero minimo del Consiglio di amministrazione.

2. In caso di impossibilità di perseguimento delle finalità o di svolgimento delle attività della Fondazione, ovvero nell'ipotesi di inattività della Fondazione attestata dall'Organo di controllo per oltre un biennio, il Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, nominando i liquidatori.

3. In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di Ente di Terzo Settore, nel caso ove non sia possibile proseguire l'attività come ente morale secondo le disposizioni del Codice civile, il patrimonio residuo è devoluto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni che perseguono finalità di interesse generale analoghe a quelle della Fondazione.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del d. lgs.

n. 117 del 2017, nonché, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le fondazioni. _____

IN ORIGINALE FIRMATO: _____

Filomena D'AGOSTINO _____

Bernardo RUGGERI _____

Carlo Alberto MARCOZ Notaio _____

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Torino, il 31 maggio 2024.